




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo
DOSOLO POMPONESCO VIADANA
San Matteo delle Chiaviche (MN)



DOCUMENTO DELL'AVVENUTA
VALUTAZIONE DEI RISCHI

(ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni)

Allegato integrazione COVID-19
Fine stato di emergenza

Versione 01 Aprile 2022

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

PREMESSA



In data 25 Marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 1 Aprile 2022. Il Decreto contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto "decreto Ucraina", pubblicato in GU il 21 Marzo, dove era stata prevista la proroga dell'organico per l'emergenza (sia ATA che Docenti) fino alla fine delle lezioni. Sempre nel Decreto dello scorso 21 Marzo sono state anche stanziati ulteriori risorse, pari a 30 milioni di Euro, per la gestione dell'emergenza a scuola. Di seguito si riportano le misure previste per le scuole di ogni ordine e grado, da applicare a partire dal 1 Aprile 2022, che dovranno essere aggiornate in caso di nuove disposizioni emanate dagli Organi competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI



Governo D.L. 24 Marzo 2022, n. 24 "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza."



Ministero dell'Istruzione "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19"





Referenti di ATS Val Padana per l'ambito scolastico







Viste le recenti indicazioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" e dalla Circolare del Ministero della Salute n.0019680 del 30/03/2022 ad oggetto "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19", dal 1° aprile 2022, si rimanda alla tabella regionale "Sorveglianza Covid-19".




REGOLE GENERALI DI SICUREZZA



In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo

	Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.
	La mascherina FFP2, fino al 30 Aprile 2022, va indossata, oltre che nei casi previsti, anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici. Si precisa che si tratta di un Dispositivo di Protezione Individuale, che fornisce una protezione maggiormente efficace rispetto alla chirurgica e che la sua consegna ai lavoratori deve essere registrata sull'apposito Registro di consegna dei D.P.I. predisposto dal R-SPP.

	<ul style="list-style-type: none"> - La mascherina non va indossata durante le attività sportive, sia all'aperto che al chiuso. Si ritiene opportuno mantenere in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l'aerazione degli ambienti chiusi. - Privilegiare, laddove possibile, le attività motorie all'aperto. - Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che dovessero sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.
	<p>È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.</p>
	<p>Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o rimanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.</p>
	<p>Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.</p>
<p>GREEN PASS</p> 	<p>Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il: Green Pass base (vaccinazione, guarigione o test). Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.</p> <p>L'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l'accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l'accesso ai cortili all'aperto degli edifici scolastici.</p>
	<p>Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria si confermano le indicazioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; - non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna; - non è necessario che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

	<p>Fino alla conclusione dell'anno scolastico, le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.</p>
	<p>Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.</p>
	<p>I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente scolastico / Referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.</p>

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ



SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Numero casi positivi	Misure da applicare
Fino a 3	<p>Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</p> <p>Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe, è previsto è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</p>
Da 4 in su	<p>Attività proseguono in presenza</p> <p>Per docenti, educatori, bambine e bambini che abbiano superato i sei anni, uso FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.</p>



In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche.

LE BOLLE



Ferme restando le autonome decisioni delle singole istituzioni scolastiche, non si ritiene necessaria l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post.

Riguardo a questo punto, **si ritiene opportuno mantenere le c.d. "bolle" almeno fino alla fine dell'anno scolastico, rimandando la valutazione dell'eventuale revoca di tale misura all'inizio prossimo anno (A.S. 2022-2023).**

Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, rimane necessario che l'organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane l'obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee "routine", quali, ad esempio, il rito frequente dell'igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia.

SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Numero casi positivi	Misure da applicare
Fino a 3	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe, è previsto è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
Da 4 in su	Attività proseguono in presenza Per docenti e studenti che abbiano superato i sei anni, uso FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.



In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI



Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze degli allievi.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO



Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle **attività didattiche a contatto con gli alunni**.

TABELLA RIASSUNTIVA OBBLIGHI VACCINALI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Nr.	Caso	Tempistiche	Documentazione	Conseguenze
1	Esclusione obbligo vaccinale (solo in caso di accertato pericolo per la salute)	-	Documentazione specifiche condizioni cliniche attestate dal medico curante o vaccinatore (in riferimento alla Circolare del Ministero della Salute)	In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita
2	Mancata vaccinazione o assenza della richiesta di vaccinazione	Entro 5 giorni produrre la documentazione descritta nella casella a lato	Documentazione relativa a: - Vaccinazione effettuata - Attestazione di omissione o differimento della vaccinazione - Richiesta della vaccinazione da fare entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito - Insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale	Se la documentazione non viene prodotta, vedi riga 3 e 4
3	Mancata presentazione della documentazione	Fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale	-	Il personale docente ed educativo inadempiente: - Temporaneamente inidoneo alla mansione - Potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni. Ad esempio attività di: - programmazione - progettazione - ricerca - valutazione
4	Inosservanza dell'obbligo vaccinale			

				<ul style="list-style-type: none">- documentazione- aggiornamento- formazione
--	--	--	--	---

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece, che i Dirigenti scolastici ed il Personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

LE RISORSE PER L'EMERGENZA

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l'acquisto di mascherine e materiale per l'igiene, materiali di consumo legati all'emergenza.



L'ORGANICO PER L'EMERGENZA

L'organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Documento è stato redatto dal R-SPP Per. Ind. Giuliano Bisi per conto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Il R-SPP e redattore del Documento
Per. Ind. Giuliano Bisi _____

Data 2 Aprile 2022

Per presa visione e approvazione
Medico Competente
Dott. Stefano Passarino _____



Data _____

Per consultazione
Il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
Sig.ra Alessandra Cini _____



Data 2/04/2022

San Matto delle Chiaviche (MN) _____



Visto, letto e approvato
Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Dott.ssa Sandra Sogliani

Le Nuove Regole anti Covid-19 per la Scuola

valide dal 1 aprile

CASO POSITIVO

SE SONO POSITIVO
ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE



SE SONO
- NON VACCINATO
- VACCINATO 1 DOSE
- VACCINATO 2 DOSI da più di 120gg
- **GUARITO** da più di 120gg
ISOLAMENTO DI 10 GIORNI

SE SONO
- VACCINATO 2 DOSI da meno di 120gg
- VACCINATO 3 DOSI
- **GUARITO** da meno di 120gg
- **GUARITO** dopo 2 dosi
ISOLAMENTO DI 7 GIORNI



CONTATTI SCOLASTICI


FINO A 3 CASI
NESSUNA MISURA SANITARIA

DAL 4° CASO POSITIVO
AUTOSORVEGLIANZA



**ATTIVITÀ EDUCATIVA
IN PRESENZA**

BAMBINI A PARTIRE DAI 6 ANNI
E PERSONALE SCOLASTICO
FFP2 PER 10 GIORNI



SOGGETTI ESENTI DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (anche in regime di autosorveglianza)

- bambini con età inferiore ai 6 anni
- persone con disabilità o patologie e/o disabilità certificate incompatibili con l'uso dei DPI
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva



Solo in AUTOSORVEGLIANZA: se si presentano sintomi fai un tampone antigenico o molecolare o antigenico autosomministrato (in quest'ultimo caso se negativo è ritenuto valido tramite autocertificazione; se positivo va confermato tramite test antigenico o molecolare), se il tampone è negativo ma persistono i sintomi il test va ripetuto al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con il soggetto positivo

CONDIZIONE	CASO	GESTIONE DEL CASO	RIENTRO IN COMUNITA	CONTATTI	GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	Segnalazione su sMAINF/SMI da parte di Medico (ad esempio MMG/PLS, o PS, o altro). Il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito.	In presenza di sintomi isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. Esito del tampone*: test molecolare o antigenico positivo → diagnosi (vedi "caso accertato") test molecolare negativo → NON caso test antigenico negativo → In caso di eventuale risultato negativo, in presenza di persistenza dei sintomi, si raccomanda di ripetere il test a distanza di 2-4 giorni. Si ricorda che: - per il ricovero ospedaliero è raccomandata comunque la conferma con molecolare nel paziente negativo con sintomi, oppure del positivo con quadro sintomatico dubbio o asintomatico - per gli ospiti delle RSA è raccomandata comunque la conferma con molecolare nel paziente negativo con sintomi, oppure del positivo con quadro sintomatico dubbio - per il personale sanitario e socio-sanitario con esito negativo ad un tampone ma con sintomi è opportuna la conferma del molecolare, analogamente è possibile confermare l'esito positivo in quadro sintomatico dubbio	Il rientro avviene con test negativo.		
Caso asintomatico sottoposto a tampone per screening	Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (MMG/PLS o PS) solo in caso di positività.	I test antigenici salivari rapidi NON sono riconosciuti come validi. I test diagnostici per l'identificazione di genoma virale tramite tampone nasofaringeo acquisiti dall'utente e autosomministrati non hanno validità formale nel percorso diagnostico. In presenza di un soggetto che segnala al proprio curante un esito positivo da test autosomministrato è necessario eseguire un tampone di conferma. Tutti i casi ricoverati in terapia intensiva devono essere sottoposti a sequenziamento. Si specifica che il paziente con esito del tampone debolmente positivo è valutato come caso accertato fermo restando la possibilità per il paziente asintomatico di rivalutazione nelle 48 successive dal tampone.	Nessun allontamento in attesa dell'esito del tampone.		
Caso accertato	Persona con tampone molecolare (tnf oppure salivare) positivo o tampone (tnf) antigenico positivo (Si intendono sia i nuovi casi in persone suscettibili, sia i casi in reinfezioni o ripositivizzati).	La gestione varia in relazione alla copertura vaccinale del soggetto: A) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 7 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi B) soggetti che non rientrano nella categoria A → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi. Quanto sopra vale anche per i pazienti ricoverati in struttura di cura o residenziale (RSA).	La sospensione dell'ISOLAMENTO avviene in seguito a tampone molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 7 giorni nei casi di cui alla lettera A e di 10 giorni nei casi di cui alla lettera B dalla data del tampone positivo* purché i medesimi soggetti siano sempre stati asintomatici, oppure risultino asintomatici da almeno 3 giorni (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Se il tampone risulta ancora positivo, prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi, senza necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico); comunque il paziente può ripetere il tampone prima dei 21 giorni. L'esito del tampone molecolare o antigenico negativo effettuato nei termini sopra descritti, regolarmente inserito nei flussi regionali, determina la fine dell'isolamento.	> Contatti stretti - ALTO RISCHIO (contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall'inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico). A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi ai SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi ai SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina): a. i bambini di età inferiore ai sei anni; b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Operatori sanitari e socio sanitari → non si applica la QUARANTENA ma devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.	

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

	<p>*visto l'alto numero di casi si considera la data tampone e non la data inizio sintomi, le ATS per casi specifici possono rivalutare la fine isolamento considerando la data inizio sintomi</p> <p>> Lavoratori</p> <p>I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o email) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.</p> <p>I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.</p>	<p>Misure aggiuntive, si raccomandà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare i principi di distanziamento fisico, procedendo ove necessario a adeguamenti strutturali; - attuare l'igiene delle mani e delle vie respiratorie; implementare le procedure di individuazione precoce dei casi e identificazione ai fini di tracciamento delle persone che accedono ai centri - comunicare i rischi e i principi di prevenzione relativi all'infezione da SARS-CoV-2 agli ospiti, tenendo in considerazione le diverse esigenze linguistiche, culturali e di alfabetizzazione delle diverse popolazioni; - valutare con test antigenico i nuovi arrivi, indipendentemente dalla presenza di sintomatologia suggestiva di infezione da SARS-CoV-2; - ove possibile organizzare i migranti - non risultati essere né casi né contatti - in coorti sulla base della data di arrivo e separarli in aree distinte della struttura; - se identificati casi sospetti o confermati, isolarli tempestivamente dalle altre persone presenti nei locali. <p>In relazione al contesto epidemiologico l'autorità sanitaria competente valuta un periodo di quarantena (in isolamento dagli altri detenuti) di 5 giorni.</p>	<p>Misure aggiuntive per centri di accoglienza per migranti</p>
<p>> Contatti occasionali - BASSO RISCHIO. Non sono previste misure di sorveglianza</p> <p>> Setting scolastico/ servizi per l'infanzia/ centri estivi</p> <p>In tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché negli asili nido e nei servizi educativi per l'infanzia, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori, nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con i soggetti positivi al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.</p>			<p>Misure aggiuntive per gli Istituti penitenziari</p>
			<p>Indicazioni profughi Ucraini</p>
<p>PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento): Circolari 0018594-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0031400-29/09/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0005667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0007922-09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P, 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0022746-21/05/2021, 0033677-27/07/2021-DGPRE-MDS-P, 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P, 0037911-20/08/2021-DGPRE-MDS-P, 0050079-03/11/2021-DGPRE, 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021 n. 229, 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P, 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P, DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 n. 5; 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P, DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 n. 24,</p>			

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI